

NOTA INFORMATIVA N. 17/2018

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELL'IVA

Il D.L. 23 ottobre 2018, n.119, entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto alcune misure di semplificazione del processo di fatturazione confermando l'entrata in vigore al 1° gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica.

1. Termini di emissione delle fatture

Dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 10 giorni (e non più al momento) dalla data di effettuazione dell'operazione (generalmente, stipulazione per gli immobili, consegna o spedizione per i beni mobili, pagamento per i servizi), che deve essere indicata se diversa da quella di emissione. Ad esempio, se una nota pro forma per prestazione di servizi emessa a giugno 2019 viene pagata il 15 luglio, la fattura deve essere emessa e quindi trasmessa al Servizio di Interscambio (Sdl) entro il 25 luglio indicando come "data di effettuazione" il 15 luglio.

Fino al 30 giugno 2019, non si applicano le sanzioni a coloro che trasmettono la fattura al Sistema di Interscambio (Sdl) entro il termine (mensile o trimestrale) della liquidazione IVA.

Le sanzioni sono ridotte dell'80% (e quindi, in caso di ravvedimento operoso, al 2%) se la fattura è trasmessa entro il termine della liquidazione del periodo successivo.

In caso di utilizzo della fattura differita (solitamente per la fatturazione a fine mese di merce consegnata con DDT nel corso del mese), la stessa può continuare ad essere emessa entro il 15 del mese successivo all'effettuazione, ma, con l'avvento della fatturazione elettronica, non sarà possibile "retrodatare" le fatture all'ultimo giorno del mese precedente.

2. Termini di registrazione delle fatture emesse

Le fatture emesse (che, se non differite, fino al 24.10.2018 dovevano essere registrate entro 15 giorni dalla data di emissione) devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni concorrendo però alla liquidazione del mese di effettuazione.

Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario tramite il proprio cedente (c.d. "triangolari") devono essere registrate entro il 15 del mese successivo a quello di emissione.

3. Detrazione dell'iva e registrazione delle fatture ricevute

Il D.L. 119 stabilisce, con norma di natura interpretativa che dovrebbe quindi avere efficacia retroattiva, che il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione dell'iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Di conseguenza, l'iva su

una fattura relativa ad un'operazione effettuata in ottobre e ricevuta entro il 15 novembre può essere detratta nella liquidazione al 16 novembre. Sono quindi fugati i dubbi sorti per effetto delle nuove regole sull'esercizio della detrazione introdotte dal D.L. 50/2017 (cfr. nota informativa 5/2017) che, richiedendo il possesso della fattura, secondo l'Agenzia delle entrate, avrebbero consentito, nell'esempio soprariportato, la detrazione solo nel mese di novembre.

Fanno eccezione le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente: il che vale a dire che non potrà essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2018 (entro il 16 gennaio 2019) per le fatture effettuate in tale mese, ma che siano state ricevute dal cessionario/committente nei primi 15 giorni di gennaio 2019.

Per ultimo, non è più necessario numerare progressivamente le fatture ricevute in quanto l'adempimento risulta assolto in via automatica per le fatture elettroniche trasmesse mediante il Sdl.

5 novembre 2018